

**Il nostro commento alla Legge di controriforma  
dell'Università approvata in via definitiva dalla Camera dei  
Deputati il 25 ottobre 2005**

<b>Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari</b>	
<b>Art. 1.</b>	
<b>Testo articolo</b>	<b>Commenti</b>
<p>1. L'università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai principi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>	<p>La norma è profondamente lesiva dell'autonomia universitaria, sia in quanto autonomia di ciascun Ateneo, sia del sistema nel suo complesso. Infatti, mentre l'art. 2 della l. 168/89 prescrive che l'autonomia universitaria sia subordinata esclusivamente alla legge, la nuova norma prevede che il Ministro possa impartire ordini alle Università a mezzo di un decreto, per il quale non è previsto alcun intervento degli organi di rappresentanza del sistema universitario (e neanche delle Commissioni parlamentari).</p>
<p>2. I professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche nonché, nel rispetto della programmazione universitaria di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell'impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento; i professori di materie cliniche esercitano altresì, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca; i professori esercitano infine liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali.</p>	
<p>3. Ai professori universitari compete la partecipazione agli organi accademici e</p>	

<p>agli organi collegiali ufficiali riguardanti la didattica, l'organizzazione e il coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca esistenti nella sede universitaria di appartenenza.</p>	
<p>4. Il professore, a qualunque livello appartenga, nel periodo dell'anno sabbatico, concesso ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abilitato senza restrizione alcuna alla presentazione di richieste e all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività.</p>	
<p>5. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della <i>idoneità scientifica nazionale</i>, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:</p> <p>1) le modalità per definire il <i>numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica</i> per ciascuna fascia e per settori disciplinari pari al fabbisogno, indicato dalle università, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento, <i>per cui è garantita la relativa copertura finanziaria</i> e fermo restando che l'idoneità non comporta diritto all'accesso alla docenza, nonché le procedure e i termini per l'indizione, l'espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi</p>	<p>Alcune obiezioni di tipo generale sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vi è una contraddizione intrinseca tra la nozione di idoneità scientifica e l'esistenza di un numero predeterminato di idonei; il riconoscimento dell'idoneità dovrebbe conseguire alla valutazione che il candidato ha realizzato un determinato livello di qualificazione e di maturazione scientifica. Che senso ha che qualcuno abbia conseguito quel livello e non possa essere dichiarato idoneo per superamento del numero massimo? L'approssimazione con cui è scritta la norma arriva fino al punto di parlare di "<i>un posto di idoneo</i>".</li> <li>2. Inoltre, il DDL determina il numero di "posti di idoneità" maggiorando il numero dei posti da professore ordinario od associato effettivamente finanziati dagli Atenei. Ne consegue che una consistente quota di idonei è destinata a non essere assunta, per carenza di posti effettivamente finanziati. Un tale sistema accumulerà tensioni crescenti negli Atenei e renderà progressivamente meno gestibili negli anni le procedure idoneative che risulteranno ingolfate dalle domande di candidati già idonei e non chiamati. Il risultato diverrebbe ancora più accentuato se avesse realmente attuazione la</li> </ol>

<p>formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascun settore disciplinare deve comunque essere <i>bandito almeno un posto di idoneo</i> per quinquennio. per ciascuna fascia;</p> <p>2) l'eleggibilità, ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una lista di commissari nazionali, con opportune regole di non immediata rieleggibilità;</p> <p>3) la formazione della commissione di ciascuna valutazione comparativa mediante sorteggio di cinque commissari nazionali. Tutti gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura, come previsto al numero 1);</p> <p>4) la durata dell'idoneità scientifica non superiore a quattro anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l'idoneità;</p> <p>b) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori associati con un'anzianità di servizio non inferiore a quindici anni, compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini, con una priorità per i settori scientifico-disciplinari che non abbiano bandito concorsi negli ultimi cinque anni;</p> <p>c) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati è riservata una quota del 15 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari. Una ulteriore quota dell'1 per cento è riservata ai tecnici</p>	<p>norma che prevede l'emanazione dei bandi con cadenza annuale.</p> <p>3. La qualificazione come 'scientifica' dell'idoneità sembra escludere la valutazione da parte della commissione nazionale dei titoli didattici; ciò continuerà a disincentivare l'impegno dei candidati nelle attività didattiche. Se si tiene conto che il sistema, a regime, prevede un ingresso nei ruoli della docenza in età avanzata (dopo un periodo di consistente durata in cui il rapporto di lavoro è regolato o da incarichi o da contratti di natura privatistica) le conseguenze sull'efficienza didattica degli Atenei potrebbero essere rilevanti.</p> <p>4. L'insieme degli incrementi dei posti di idoneità e delle riserve previste dai punti b), c), d), e) costituiscono delle vere e proprie mance elettorali utilizzate con spregiudicatezza per captare consensi o per tacitare dissensi di pezzi di categoria, in palese contraddizione con le solenni enunciazioni del Ministro di voler perseguire politiche di rigore e di contenimento di spinte particolaristiche e corporative. In realtà si tratta di promesse a buon mercato senza alcuna conseguenza pratica. Ed infatti, le riserve in discorso non sono sui posti finanziati, ma in aggiunta: è ovvio che, quanto maggiore è la differenza tra numero degli idonei e numero dei posti, tanto minore è la probabilità che l'idoneo (riservatario o no) ottenga poi l'effettiva assunzione.</p> <p>5. E' evidente una concreta difficoltà a dare attuazione nei decreti delegati a quanto previsto nel DDL negli stessi punti b), c), d), e) (percentuali riservate). Il testo è confuso. Il riferimento alla "<i>priorità per i settori scientifico-disciplinari che non abbiano bandito concorsi negli ultimi cinque anni</i>" può lasciare</p>
---	--

<p>laureati già ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici;</p> <p>d) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati di cui alla lettera a), numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno;</p> <p>e) nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari di cui alla lettera a), numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno.</p>	<p>intendere che le percentuali non vadano applicate al singolo settore scientifico-disciplinare (d'altra parte a quanti "posti" di idonei corrisponde l'1% di alcune unità di "posti"?). Le percentuali potrebbero esser calcolate sull'insieme dei "posti" messi a concorso per ciascuna fascia in una tornata concorsuale. In tal caso il MIUR ripartirebbe i "posti" riservati includendo alcuni settori scientifico-disciplinari ed escludendone altri. Quali sarebbero i criteri? Si rischierebbe di oscillare tra la discrezionalità del Ministero o l'adozione di meccanismi farraginosi dall'esito incerto.</p> <p>Occorre registrare ancora:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'asimmetria tra le norme previste per la copertura dei posti di ordinario e di associato; ad es. gli incrementi dei posti riservati ai posti di ordinario sono permanenti (lettera b), quelli relativi ai posti di associato si hanno solo per i prossimi 4 anni (lettera c). Tale asimmetria non è riconducibile solamente alla previsione della messa ad esaurimento dei ricercatori, che dovrebbe iniziare solo tra 8 anni.</li> <li>2. l'incongruenza tra la emanazione dei bandi da parte del MIUR e l'espletamento dei giudizi presso le Università. Di chi è la responsabilità amministrativa per la gestione delle procedure? A chi devono essere indirizzati eventuali ricorsi? Avrebbe senso l'attribuzione della responsabilità amministrativa al MIUR e l'imputazione dei costi alla Università sede dell'espletamento dei giudizi? Come viene individuata questa Università?</li> </ol>
<p>6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono bandite</p>	<p>Quindi con effetto immediato non potranno più essere banditi concorsi per</p>

<p>per la copertura dei posti di professore ordinario e professore associato <i>esclusivamente</i> le procedure di cui al comma 5, lettera a). Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e <i>ricercatore</i> già bandite alla medesima data. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento. La copertura dei posti di professore ordinario e di professore associato da parte delle singole università, mediante chiamata dei docenti risultati idonei, <i>tenuto conto anche di tutti gli incrementi dei contingenti e di tutte le riserve previste dalle lettere a), b), c), d) ed e)</i> del comma 5, deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.</p>	<p>posti di ordinario e associato. I tempi per l'attivazione e la prima applicazione dei nuovi meccanismi sono molto incerti. Dovranno prima essere emanati i decreti delegati ed è probabile che ciò non sarà possibile in questa legislatura. Successivamente dovranno essere espletate le complesse procedure previste dal comma precedente. Si prospetta un blocco reale di notevole durata. Comunque il blocco non comprende i concorsi per ricercatori (che saranno espletati fino al 2013), poiché le procedure del comma 5 riguardano il solo reclutamento dei professori e non quello dei ricercatori. Una conseguenza concreta del blocco dei concorsi per posti di ordinario e di associato potrà essere pertanto la destinazione da parte degli Atenei delle esigue risorse a loro disposizione per bandire concorsi per ricercatore. Non si comprende comunque nel secondo periodo il riferimento alle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore già banditi, che appare del tutto pleonastico. Allo stesso modo risulta pleonastico il riferimento agli incrementi dei contingenti e alle riserve. La legge n. 311/2004 citata nel periodo finale è la legge finanziaria 2005 e la norma richiamata prevede la valutazione da parte del MIUR (e non del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario) dei programmi triennali delle università del fabbisogno di personale ai "<i>fini della coerenza con le risorse stanziare nel fondo di finanziamento ordinario</i>". Si consolida in tal modo una tendenza ad un controllo centralistico e burocratico del MIUR sulle scelte in materia di organici attuate dagli Atenei.</p>
<p>7. Per la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210. In tali procedure sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti</p>	<p>La figura del ricercatore è messa ad esaurimento a partire dal 2013. Il modello a regime di Università che viene disegnato è quello di una Università con un numero limitato di figure permanenti (i professori ordinari ed associati) ed un numero molto maggiore di personale precario (gli attuali assegnisti di ricerca, i contrattisti di cui al comma 14 ed i titolari</p>

<p>postdottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi del comma 14 del presente articolo. L'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato ai sensi del presente comma è subordinata ai medesimi limiti e procedure previsti dal comma 6 per la copertura dei posti di professore ordinario e associato.</p>	<p>di un incarico d'insegnamento di cui al comma 10). L'accesso in ruolo di una parte di tale personale avverrà mediamente oltre i 40 anni. Il modello adottato non fornisce nessuna risposta all'esigenza di un ricambio generazionale ordinato e progressivo nella docenza universitaria italiana, esigenza prioritaria data l'età media elevata. Il modello, unitamente alle critiche condizioni finanziarie in cui versano gli Atenei, non fornisce nessuna prospettiva credibile a breve e medio termine per la massa di giovani precari che in essi operano e che ammontano ormai a circa 50.000 unità.</p>
<p>8. Le università procedono alla copertura dei posti di professore ordinario e associato a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui al comma 5, lettera a). <i>La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto</i>, tenuto conto di quanto disposto dal comma 16, prevedendo il trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della corrispondente fascia, anche a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni pluriennali <i>di durata almeno pari alla durata del rapporto</i>. La quota degli oneri derivanti dalla copertura dei posti di professore ordinario o associato a carico delle università è soggetta ai limiti e alle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.</p>	<p>È ambigua la formulazione di questo comma. In particolare non sono del tutto chiari i limiti all'interno del quale la <i>"delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto"</i>. Ad es. non è chiaro se l'eventuale durata limitata del rapporto si riferisca ai soli casi in cui la retribuzione del professore è a carico di altri soggetti. Sembrerebbe comunque che, a parte i vincoli del comma 16 (trattamento economico, opzione tempo pieno-tempodefinito, orario didattico) le altre caratteristiche del rapporto tra singolo docente e università siano delegificate e riconducibili alla delibera di chiamata.</p>
<p>9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università, previa attestazione della sussistenza di adeguate risorse nei rispettivi bilanci, possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all'estero, che abbiano conseguito</p>	<p>Non si comprende come in presenza di nuovi meccanismi che prevedano una idoneità scientifica nazionale si possa procedere alla chiamata diretta su posti di professore ordinario, con il livello retributivo più alto, di soggetti (i cosiddetti <i>"studiosi di chiara fama"</i>) che non abbiano conseguito tale idoneità e che non corrispondano alla fattispecie prevista dallo stesso comma di <i>"studiosi</i></p>

<p>all'estero una idoneità accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un periodo di docenza nelle università italiane, e possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, cui è attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari. A tale fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) concede o rifiuta il nulla osta alla nomina.</p>	<p><i>stranieri, o italiani impegnati all'estero, che abbiano conseguito all'estero una idoneità accademica di pari livello".</i> Preoccupano altresì la quota eccessivamente alta riservata all'insieme indistinto di tali figure che corre il rischio di costituire una lesione al principio dell'assunzione tramite concorso pubblico (art. 97 Cost.).</p>
<p>10. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, previo espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, le università possono conferire <i>incarichi di insegnamento</i> gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a <i>soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata</i>, sulla base di criteri e modalità definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento economico è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica.</p>	<p>Non è precisata la natura dei rapporti tra Università e titolari degli incarichi. Chi sono questi <i>"soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata"</i>? Che senso ha l'aggiunta di tali soggetti all'insieme dei soggetti italiani e stranieri <i>in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali</i> già di per sé sufficiente ad individuare i requisiti? Quale ulteriore promessa sottende questa norma? Quali sono i destinatari? È da evidenziare che si tratta di una modifica al testo dell'emendamento governativo elaborato a luglio.</p> <p>I meccanismi di selezione dei titolari di tali incarichi sono sicuramente meno rigorosi di quelli adottati per il reclutamento degli attuali ricercatori. È da prevedere che dopo il 2013, in conseguenza della messa ad esaurimento del ricercatore, il ricorso ad incarichi di insegnamento diventerà massiccio, con il conseguente rischio di un abbassamento qualitativo del servizio didattico, che richiede comunque per lo svolgimento dei corsi, anche a seguito della riforma degli ordinamenti didattici, un numero molto più ampio di quello degli attuali professori ordinari ed associati.</p> <p>Il trattamento economico viene determinato da parametri decisi unilateralmente dal Ministro, ma le</p>

	<p>Università – per ragioni di bilancio – potranno, altrettanto unilateralmente, corrispondere un compenso inferiore. Nessuna ombra di intervento sindacale. Più precario di così ...</p>
<p>11. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Lo stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata dell'incarico, ai ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano affidati corsi o moduli curriculari.</p>	<p>L'attribuzione di questo "titolo onorifico" viene incontro solamente alle esigenze di singoli, presenti in alcuni settori (ad es. alcune categorie di medici), di disporre di una etichetta da spendere sul mercato delle libere professioni esterne all'università e non ha nessun contenuto di stato giuridico. Né va trascurato che è un riconoscimento non solo meramente formale, ma anche inutile, visto che già oggi, il ricercatore con supplenza o affidamento e il docente a contratto ha diritto al titolo di professore.</p> <p>La formulazione del comma, congiuntamente a quella del comma 22, che abroga la possibilità di affidare, ai sensi dell'art. 12 della L. 341/90, corsi e moduli a ricercatori confermati assunti prima della emanazione delle nuove norme, non consente l'attribuzione di corsi e moduli agli attuali ricercatori che non abbiano ancora svolto tre anni di insegnamento. Si viene così a formare solo per essi una sorta di limbo.</p>
<p>12. Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneità nazionale non</p>	<p>E' insopportabile che possano diventare professori a (quasi) tutti gli effetti soggetti dotati genericamente di una 'elevata qualificazione scientifica e professionale' non verificata in alcun concorso, solo perché trovano uno sponsor disposto a finanziarlo. Questo (pseudo)professore, inoltre, non godrebbe della libertà di ricerca: sarà infatti vincolato alla ricerca oggetto della convenzione che lo finanzia. Siamo ben lontani da un corretto rapporto tra l'Università e il mondo esterno.</p>

<p>possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3), né farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.</p>	
<p>13. Le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto.</p>	<p>Non viene previsto alcun criterio per la quantificazione del compenso aggiuntivo. Inoltre lo stesso è previsto solo per i professori; che succede se al programma di ricerca partecipa personale tecnico-amministrativo?</p>
<p>14. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il</p>	<p>Questa figura di contrattista a termine diventerà a regime, dopo il 2013, sostitutiva della figura del ricercatore, per ciò che riguarda lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa. L'attuale impegno dei ricercatori nella copertura di corsi e moduli di insegnamento, che ha consentito l'attuazione della riforma degli ordinamenti didattici (il 3+2), dovrà essere fornito dai titolari di incarichi di insegnamento, di cui al comma 10. Da notare, inoltre, che questo contratto non sostituisce, ma si aggiunge, alle attuali forme di precariato (assegni, borse ecc.). Non costituisce, dunque, quella razionalizzazione delle collaborazioni con le strutture universitarie nel periodo intercorrente tra il conseguimento del dottorato di ricerca e l'ingresso nel ruolo della docenza rivendicato da (quasi) tutte le organizzazioni sindacali e associazioni professionali della docenza. Anche in questo caso, il trattamento retributivo è determinato sulla base di criteri generali determinati unilateralmente dal Ministro, dai quali le Università potranno discostarsi per proprie esigenze di bilancio, senza ombra di intervento sindacale..</p>

<p>possesto del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tener conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma.</p>	
<p>15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli.</p>	
<p>16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri</p>	<p>Se si confronta tale comma con il comma 19 si deduce la soppressione dell'assegno aggiuntivo di tempo pieno per i professori reclutati secondo le nuove norme. Per essi l'assegno aggiuntivo è sostituito dalla " <i>eventuale retribuzione aggiuntiva</i>" che " <i>nei limiti delle disponibilità di bilancio</i>" può essere erogata dagli Atenei, in relazione ad " <i>impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti</i>".</p> <p>Non è chiaro se con le nuove norme sono abrogati o meno lo straordinario ed il giudizio di conferma.</p>

<p>definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni.</p>	
<p>17. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.</p>	
<p>18. I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.</p>	
<p>19. I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno. I professori possono optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell'anzianità acquisita.</p>	
<p>20. Per tutto il periodo di durata dei</p>	

<p>contratti di diritto privato di cui al comma 14, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.</p>	
<p>21. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali, sono definite specifiche modalità per favorire l'ingresso in Italia dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea chiamati a ricoprire posti di professore ordinario e associato ai sensi dei commi 8 e 9, ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di cui ai commi 10 e 12.</p>	
<p>22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati l'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210. Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013; sono comunque portate a compimento le procedure in atto alla predetta data.</p>	<p>L'abrogazione dell'art. 12 della legge 341 del 1990, oltre a produrre gli effetti sull'affidamento di corsi e moduli ai ricercatori già evidenziati nel commento al comma 11, cancella anche una parte dei meccanismi in vigore per l'attribuzione delle supplenze agli attuali professori ordinari ed associati. Vengono inoltre abrogati gli obblighi dei professori rispetto al tutorato e viene abrogata la disposizione che prevede lo sdoppiamento dei corsi affollati.</p>
<p>23. I decreti legislativi di cui al comma 5 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.</p>	
<p>24. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al</p>	

<p>comma 5 possono essere adottate, con il rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.</p>	
<p>25. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>Ma anche le spese delle università concorrono alla finanza pubblica. Da questa legge derivano maggiori oneri per le università. Quindi questa affermazione è priva di fondamento.</p>